



# COMUNE DI CAROVIGNO

Provincia di Brindisi

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 43 del 27/11/2013

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).  
APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) PER L'ANNO  
2013.**

L'anno **duemilatredici**, addì ventisette del mese di novembre si è riunito sotto la presidenza del Il Presidente del Consiglio Dott. Corrado Tarantino il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 17:30, nella Casa Municipale; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto la seduta ha avuto inizio alle ore 17:50

| N. | COGNOME E NOME            | PRESENTE | ASSENTE |
|----|---------------------------|----------|---------|
| 1  | MELE COSIMO               | SI       |         |
| 2  | SISTO GIOVANNI            | SI       |         |
| 3  | DEL PRETE DANILO          | SI       |         |
| 4  | LANZILOTTI GRAZIANA ZAIRA | SI       |         |
| 5  | GRECO GIUSEPPE ANTONIO    | SI       |         |
| 6  | LANZILLOTTI ANGELO        | SI       |         |
| 7  | SAPONARO ROSAMARIA        | SI       |         |
| 8  | ANTICO COSIMO OTTAVIANO   | SI       |         |
| 9  | SBANO DONATO              | SI       |         |
| 10 | PRODI ANTONIO             | SI       |         |
| 11 | LOMBARDI GIANMARCO        | SI       |         |
| 12 | GENTILE ANTONIA           | SI       |         |
| 13 | SEMERARO NICOLA           | SI       |         |
| 14 | DE BIASI FRANCESCO        | SI       |         |
| 15 | SIMEONE LEONARDO          |          | SI      |
| 16 | ZIZZA VITTORIO            |          | SI      |
| 17 | TARANTINO CORRADO         | SI       |         |

Totale presenti 15 Totale assenti 2

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Barletta

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).  
APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) PER L'ANNO 2013.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) come modificato dall'articolo 4 del decreto legge n. 16/2012, conv. in legge n. 44/2012 nonché dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, ha disposto un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:

- 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
- 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
- 3) il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;

Tenuto conto che non tutto il gettito dell'imposta municipale propria confluisce nelle casse dei comuni in quanto:

- a) per l'anno 2012, in forza dell'articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell'aliquota base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- b) per l'anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

- a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale riserva non si applica agli

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f);

b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune;

c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10;

d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- i criteri di riparto del Fondo tengono conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'attribuzione dell'intero gettito dell'imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti;
- le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito convenzionale ad aliquote di base determinato dal Mef, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Richiamato inoltre il comma 380-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, introdotto dall'articolo 10-*sexies* del decreto legge n. 35/2013 (L. n. 64/2013), il quale ha stabilito che per l'anno 2013 il riparto del Fondo di solidarietà comunale tiene conto esclusivamente:

- dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze
- dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380, ovvero:
  - 1) degli effetti finanziari derivanti dal diverso riparto del gettito IMU tra Stato e comuni;
  - 5) dell'ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti soppressi per l'anno 2012;
  - 6) dei tagli della *spending review* previsti dal decreto legge n. 95/2012 (L. n. 135/2012);
  - 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2012:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 09 luglio 2012, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

**Aliquote e detrazioni IMU anno 2012**

| Fattispecie                                 | Variazione +/- |
|---------------------------------------------|----------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze | 0,4 %          |

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Fabbricati rurali ad uso strumentale <sup>1</sup> | 0,2 %    |
| Altri immobili                                    | 0,89 %   |
| Detrazione per abitazione principale              | € 200,00 |

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante *“Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo”*, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2013, il quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,

a) all'articolo 1, comma 1, ha sospeso per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto dell'imposta:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.

b) all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che *“in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013”*;

Richiamato infine il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 il quale stabilisce, per l'anno 2013:

a) all'articolo 1, che non è dovuta la prima rata di acconto dell'IMU sospesa ai sensi del d.L. n. 54/2013, conv. in L. n. 85/2013;

b) all'articolo 2, comma 1, che dal 1° luglio 2013 non è dovuta l'imposta sui fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a condizione che non siano locate. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall'imposta;

c) all'articolo 2, comma 4, che dal 1° luglio 2013 sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

d) all'articolo 2, comma 5, che dal 1° luglio 2013, ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale, non è richiesto il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica per le unità immobiliari appartenenti al personale in servizio permanente presso le Forze armate, presso le Forze di polizia, presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché al personale della carriera prefettizia, a condizione che la stessa non risulti locata e non sia accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

---

<sup>1</sup> Solo variazione in riduzione.

d) l'attribuzione ai comuni di un contributo a ristoro del mancato gettito IMU, pari a 2,327 milioni di euro per l'anno 2013, attribuito proporzionalmente alle stime del gettito comunicate dal Mef;

Visto il DM Economia e finanze in data 27 settembre 2013, con il quale è stato attribuito al Comune un contributo per la perdita di gettito IMU di €. 405.826,77, a fronte di una stima di €. 428.968,00;

Dato atto che tali disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le aliquote e le detrazioni dell'imposta per l'anno 2013, ivi compresa quella relativa all'abitazione principale e relative pertinenze e terreni agricoli;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 31 ottobre 2012, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti:

- l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;
- l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 128/2013), il quale ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

Visto inoltre l'articolo 13, comma 13-*bis* del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6

giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Atteso che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (L. n. 124/2013) ha stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti dell'Imposta municipale propria acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del comune, la quale deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
  - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Vista la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5/DF in data 28 marzo 2013, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 380 della legge n. 228/2012, in base alla quale risultano

incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 che consentono ai comuni manovre agevolative, vale a dire:

- la facoltà da parte del comune di ridurre l'aliquota *standard* dello 0,76 per cento, sulla base del combinato disposto della lett. *f*) e della lett. *g*) che richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;
- il comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;
- il comma 9-*bis*, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- il comma 8, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota agevolata prevista a favore dei fabbricati rurali ad uso strumentale dallo 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, fermo restando il divieto di aumentare l'aliquota di base fissata per tali tipologie di immobili;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

**Aliquote:**

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
  - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
  - 2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto infine l'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 il quale dà la possibilità ai comuni, nelle more della complessiva riforma della tassazione immobiliare, di equiparare per la seconda rata IMU all'abitazione principale una unica unità immobiliare e relative pertinenze concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:

- a) il beneficio sia subordinato al possesso di un determinato limite ISEE fissato dal Comune;
- b) l'unità immobiliare concessa in uso gratuito non sia classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

Preso atto che ai comuni che riconoscono tale agevolazione verrà attribuito un contributo da parte dello Stato nei limiti della spesa complessiva di 18,5 milioni di euro, da ripartire secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata;

Viste le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 maggio 2013;

Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2013 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 218 in data 08 novembre 2013, immediatamente eseguibile;

Considerato che sono stati resi noti i dati relativi all'alimentazione e riparto del Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2013 e che tale Fondo è alimentato per oltre due terzi dall'I.M.U. comunale e, in particolare, circa 4,7 miliardi saranno tratti dall'Agenzia delle Entrate sui versamenti di dicembre in proporzione alle stime di gettito per l'anno in corso, nella misura del 30,76% della quota lorda spettante a ciascun comune (compreso, quindi, il gettito standard abitazione principale).

Visto il Quadro di Regolazione dei rapporti finanziari sul Fondo di Solidarietà 2013 che comporterà una quantificazione dello stesso pari ad €.988.579,85 (di cui €.667.829,40 già riscossi alla data odierna) a fronte di una assegnazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio per l'anno 2012 di €.1.939.975,91 con una diminuzione di €.951.396,06;

Accertato che tali riduzione di somme devono essere compensate dal maggior gettito I.M.U. attribuito ai Comuni in base al nuovo riparto Stato/Comune ex art.1, comma 380, della legge n.228/2012, da ultimo modificato dal decreto legge n. 35/2013, conv. in legge n. 64/2013, che prevede infatti:

- la soppressione della quota di riserva a favore dello Stato prevista dall'articolo 13, comma 11, del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011) (lett. a);
- la riserva a favore dello Stato dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolata ad aliquota di base. Vi rientrano nella riserva anche i fabbricati rurali strumentali (cat D/10), mentre non sono soggetti ad imposta gli immobili di proprietà del comune e che insistono sul rispettivo territorio (lett. f);

- la possibilità per i comuni di aumentare l'aliquota di base sui fabbricati del gruppo D (ad eccezione dei D/10), fino ad un massimo dello 0,30%. In tal caso il relativo gettito è di spettanza dei comuni (lett. g);
- la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio e l'istituzione del fondo di solidarietà comunale.

Che in base all'allegato A dell'art.4, comma 2, del DPCM del 10.10.2013, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, il Comune di Carovigno alimenterà il citato F.S.C. per un importo pari ad €.1.413.263,10 (art.1, comma 380, legge n.228/2012) che porta ad un gettito I.M.U. stimato al 2013 ad aliquota base ad €.3.183.377,49;

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base.

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante:

- l'aumento dell'aliquota di base per le seguenti fattispecie:

| Fattispecie    | Aliquota Base | Aliquota 2012 | Anno | Variazione Rispetto Aliquota Base | Aliquota 2013 | Anno | Variazione Rispetto Anno Precedente |
|----------------|---------------|---------------|------|-----------------------------------|---------------|------|-------------------------------------|
| Altri Immobili | 0,76          | 0,89          |      | + 0,13                            | 1,01          |      | + 0,12                              |

Ritenuto pertanto di apportare, per l'anno 2013, le seguenti variazioni alle aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria:

| Fattispecie                                                                                                                                                                                 | Variazione +/- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze                                                                                                                                                 | 0,4            |
| Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D                                                                                                                      | 1,01           |
| Altri immobili                                                                                                                                                                              | 1,01           |
| Abitazioni tenute a disposizione                                                                                                                                                            | 1,01           |
| Detrazione per abitazione principale aumentata di €.50,00 per ogni figlio a carico, minore di 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00. | €.200,00       |

Vista la quantificazione del gettito IMU dalla quale si evince che, sulla base delle scelte di politica fiscale sopra espresse, degli incassi IMU 2012 e degli effetti delle disposizioni contenute nel d.L. n. 102/2013, il gettito IMU stimato per l'anno 2013 ammonta a €. 3.893.000 che è decurtato dalla quota ceduta per alimentare il F.S.C. 2013 (art.1, comma 380, legge 228/2012) pari ad €.1.413.263,10, aumentato della quota relativa alla maggiorazione dello 0,13 deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 18 del 09/07/2012 e della quota relativa all'adeguamento dello 0,12 della manovra per l'esercizio 2013 relativa alla fattispecie degli "Altri Immobili";

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

=====

All' inizio della trattazione del presente argomento risultano assenti n. 3 consiglieri (Gentile, Simeone, Zizza)

Visto il verbale n. 2 in data 26/11/2013 della commissione permanente "Finanze programmazione e politiche comunitarie"

Il Presidente informa:

- che in ordine alla proposta di deliberazione in discussione è stato formulato un emendamento da parte del consigliere Semeraro, acquisito al protocollo generale al n. 21250 in data 27/11/2013;
- fa presente che il funzionario responsabile del servizio finanziario ha proceduto all'istruttoria di detto emendamento, ritenendo che lo stesso dal punto di vista della regolarità tecnico/contabile irricevibile in quanto non è possibile determinare la quantità dell'agevolazione proposta
- che pertanto l'emendamento non è stato sottoposto al parere del collegio dei revisori dei conti

L'emendamento viene comunque illustrato dal consigliere Semeraro

Successivamente si passa alla votazione dell'emendamento registrando il seguente risultato:

**VOTAZIONE EMENDAMENTO PROTOCOLLO N. 21250/2013**

- Consiglieri presenti n. 14
- Consiglieri assenti n. 3 (Zizza, Simeone, Gentile)
- Voti favorevoli n. 3 (Semeraro, De Biasi, Lanzillotti)
- Voti contrari n. 11

Il Presidente dichiara **respinto l'emendamento protocollo n. 21250**

Entra in aula il consigliere Gentile

Si passa alla votazione della proposta di deliberazione e si registra il seguente risultato

- Consiglieri presenti n. 15
- Consiglieri assenti n. 2 (Zizza, Simeone)
- Voti favorevoli n. 10
- Astenuti n. 1 (Tarantino)
- Voti contrari n. 4 (Gentile, Semeraro, De Biasi, Lanzillotti)

Il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione e pone a votazione l'immediata esecutività della suddetta deliberazione, registrando il risultato:

- Consiglieri presenti n. 15
- Consiglieri assenti n. 2 (Zizza, Simeone)
- Voti favorevoli n. 11
- Astenuti n. 4 (Semeraro, De Biasi, Lanzillotti, Gentile)

Visto l'esito delle votazioni proclamato dal Presidente ed accertato dal Consiglio

## **DELIBERA**

1. di variare per l'anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

| <b>Fattispecie</b>                                                                              | <b>Variazione +/-</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze ed equiparati                                       | /                     |
| Unità immobiliari concesse in locazione a soggetti che le utilizzano come abitazione principale | /                     |

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D | 0,12 |
| Altri immobili                                                         | 0,12 |
| Abitazioni tenute a disposizione                                       | 0,12 |
| Detrazione per abitazione principale                                   | /    |

2. di dare atto che le **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2013**, risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono le seguenti:

| Aliquota/detrazione                                                                                                                                                                         | Misura    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aliquota ridotta per abitazione principale ed equiparati                                                                                                                                    | 0,40%     |
| Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale                                                                                                                                       | 0,20%     |
| Aliquota ordinaria                                                                                                                                                                          | 1,01%     |
| Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D                                                                                                                     | 1,01%     |
| Detrazione per abitazione principale aumentata di €.50,00 per ogni figlio a carico, minore di 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00. | €. 200,00 |

3. di stimare:
- in € 5.293.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate nonché dagli effetti connessi alle disposizioni recate dal D.L. n. 102/2013 (L. n. 124/2013);
  - in €. 1.413.263,10 *la decurtazione del gettito IMU* derivante in attuazione dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012;
4. di dare atto che il contributo concesso a rimborso dell'IMU non dovuta sull'abitazione principale e sugli altri immobili ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del d.L. n. 102/2013 e del DM 27/09/2013 ammonta a €. 405.826,77;
5. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
6. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in L. n. 124/2013) da disporsi improrogabilmente entro il 9 dicembre 2013;
7. di dichiarare con separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Carovigno, li 27/11/2013

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. Giovanni Quartulli

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Carovigno, li 27/11/2013

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. Giovanni Quartulli

---

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Corrado Tarantino

IL Il Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Antonella Barletta

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

---

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

li, 02/12/2013

Il Segretario Generale  
F.to **Dott.ssa Antonella Barletta**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 02/12/2013 al 17/12/2013, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno 27/11/2013

li, 02/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

03/12/2013

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Antonella Barletta